



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 325 del 2011, proposto da:
Gemeaz Cusin S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giustino Ciampoli, Francesco Bellocchio e Maria Silvia Ciampoli, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Marina, 6

contro

Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Boifava, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.

nei confronti di

Pellegrini S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Santamaria e Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso lo studio Santamaria in

Milano, Galleria del Corso, 2;

Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Dalli Cardillo e Giuseppe Rusconi, con domicilio eletto presso lo studio Rusconi in Milano, Via Vincenzo Monti, 8

per l'annullamento

della deliberazione n. 808 del 16 dicembre 2010 con cui l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" ha aggiudicato alla società Pellegrini S.p.A. il servizio di ristorazione degenti e dipendenti dei presidi ospedalieri di Busto Arsizio e Tradate per sei anni;

di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenti, fra cui, in particolare: il Capitolato Speciale d'Appalto (allegato 1 al regolamento di gara e di presentazione delle offerte), nella parte in cui non fissa i criteri per la valutazione delle voci di cui si compone l'offerta tecnica delle imprese partecipanti;

nonché per l'accertamento del diritto della società ricorrente a vedersi risarcire il danno ingiusto subito per effetto dell'illegittimo ed ingiusto comportamento dell'Amministrazione intimata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio e di Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale

proposto da Pellegrini S.p.A.,

Viste le memorie difensive;

Vista la nota del 19 gennaio 2012, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012, i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

che è stata depositata in atti la nota con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che l'atto di rinuncia risulta notificato a tutte le parti costituite, che hanno sottoscritto per accettazione anche ai fini della compensazione delle spese, ad eccezione che all'Azienda ospedaliera intimata;

che il difensore di quest'ultima si è, inoltre, espressamente opposto alla compensazione delle spese di lite;

Considerato:

che, in mancanza di notifica e di accettazione di tutte le parti, all'atto di rinuncia può essere comunque attribuita la valenza di manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;

che, pur dovendosi dichiarare l'improcedibilità del ricorso, la ferma

opposizione del difensore dell'Azienda intimata alla compensazione delle spese impone la delibazione, seppur sommaria, dei motivi di ricorso ai fini della declaratoria di soccombenza virtuale;

che il ricorso principale è affidato a due motivi con i quali, in sintesi, la ricorrente deduce: a) la violazione del principio di segretezza, atteso che l'apertura delle offerte tecniche, avvenuta in seduta riservata alla stregua delle previsioni della disciplina di gara, non sarebbe stata presidiata da apposita indicazione di cautele per la conservazione dei plichi; b) la violazione dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 in quanto nel capitolato speciale non sarebbero stati previsti criteri sufficientemente dettagliati per la valutazione delle offerte;

che il ricorso incidentale di Pellegrini S.p.A. è, invece, imperniato su due motivi con i quali la controinteressata deduce l'inidoneità dell'offerta della ricorrente per asserite incompletezze nelle dichiarazioni da rendersi ai sensi dell'art. 38 del codice dei contratti;

che sebbene il ricorso incidentale sia finalizzato ad ottenere l'esclusione della ricorrente dalla gara, il Collegio ritiene di dover dare ingresso prioritario all'esame del ricorso principale sia per la manifesta infondatezza di questo, sia perché appare dubbia la potenzialità paralizzante del ricorso incidentale sull'impugnativa principale, tendente a conseguire la rinnovazione della procedura e a mantenere impregiudicata la *chance* di ottenere l'aggiudicazione in una diversa gara (cfr. in termini T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 25

gennaio 2010, n. 82);

che sul primo motivo il Collegio osserva che la ricorrente, pur avendole indicate nella rubrica del motivo, non ha formulato censure sull'avvenuta apertura delle offerte tecniche in seduta riservata, né ha impugnato, nello specifico, la clausola del bando che prevedeva l'apertura delle offerte tecniche in seduta riservata, essendosi limitata a riportare il dato in *obiter* al diverso scopo di evidenziare che non risulterebbero essere state adottate cautele particolari per la conservazione dei plichi contenenti le offerte tecniche, diversamente da quanto effettuato per i plichi contenenti le offerte economiche, così rendendo inammissibile la censura;

che nella parte in cui la ricorrente si duole che non siano state previste cautele per la conservazione dei plichi, il motivo è infondato in quanto il verbale di gara del 19 ottobre 2010, a pag. 2 (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), riporta testualmente: “la custodia della documentazione costituente le offerte sarà custodita in originale presso la sala riunioni della Nefrologia del P.O. di Busto Arsizio, locale ad hoc destinato alle riunioni della commissione: la responsabilità della tenuta dei documenti all'esame della commissione è rimessa alla figura del segretario”;

che a pag. 5 dello stesso verbale risulta che “la commissione riceve quindi sigillati e chiusi i plichi di offerta tecnica, procede, per ciascuna delle offerte sopra indicate, ad aprire i plichi medesimi e quindi a numerare la documentazione tecnica presente all'interno di

ciascuna offerta”;

che da quanto precede risulta per un verso che apposite cautele per la conservazione sono state dettate ed osservate, anche se ciò non è stato precisato in ciascun verbale, per altro verso che l'integrità dei plichi al momento dell'apertura deve considerarsi accertata in mancanza sia di espressa impugnazione dell'atto contenente la relativa verbalizzazione sia di qualsivoglia elemento concreto di irregolarità (Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2010, n. 4314);

che il primo motivo è, pertanto, infondato;

che con il secondo motivo la ricorrente si duole della asserita genericità dei criteri di valutazione delle offerte, con particolare riguardo agli aspetti qualitativi, genericità a fronte della quale la commissione giudicatrice avrebbe fornito motivazioni insufficienti nell'attribuzione dei punteggi;

che tale assunto non può essere condiviso in quanto il capitolato speciale, alle pagg. 12-14, riporta quattro voci, analiticamente descritte, delle quali la prima suddivisa in 3 elementi, con indicazione dei relativi punteggi attribuibili;

che a fronte di tale griglia valutativa la commissione di gara ha effettuato, in particolare nelle sedute del 28 e 29 ottobre, del 3, 4 e 10 novembre una puntuale analisi di tutte le voci delle singole offerte per concludere, nella seduta del 15 novembre 2010 con l'attribuzione dei punteggi numerici, voce per voce, accompagnata da pedissequa ed accurata motivazione delle ragioni sottese all'attribuzione dei

relativi punteggi, la cui verbalizzazione consta di ben 23 pagine;
che la Sezione ha già avuto modo di affermare che, nelle gare indette per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione, il solo punteggio numerico sarebbe già di per sé sufficiente, in relazione agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove i criteri prefissati siano adeguatamente dettagliati e che tale regola appare vieppiù rispettata laddove, come nel caso di specie, la commissione ha anche pedissequamente motivato le ragioni dell'apprezzamento espresso con il voto numerico, così affrancando definitivamente il proprio operato da qualunque sospetto di illegittimità o anche solo di mera incompletezza (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 21 giugno 2010, n. 2111);

che per quanto precede il ricorso principale è infondato e comporterebbe la soccombenza della parte ricorrente;

che l'infondatezza del ricorso principale comporterebbe l'improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto:

che le spese del giudizio devono essere compensate tra tutte le parti costituite che hanno ricevuto la notifica dell'atto di rinuncia e l'hanno accettata aderendo, altresì, alla richiesta di compensazione;

che, nei confronti dell'Azienda ospedaliera resistente le spese, liquidate in € 4.000,00 (quattromila) oltre al rimborso forfetario delle

spese generali e agli oneri previdenziali e fiscali come per legge, secondo la soccombenza virtuale vanno poste a carico della ricorrente;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della sola Azienda Ospedaliera resistente, come da motivazione, mentre le compensa fra tutte le altre parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Laura Marzano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)